



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0104077-2011

PU-GDAP-1e00 11/03/2011-0104077 2011

Ai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

C.I.S.L.-FNS. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

U.G.L. POLIZIA PENITENZIARIA
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

**OGGETTO: Commissione - di cui all'art. 29 del D.P.R. 164/2002.
Trasmissione delibere del 19 gennaio 2011.**

Si trasmettono per opportuna informativa copia delle delibere del 19 gennaio u.s. della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002 nonché il carteggio connesso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



35

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0098554-2011

PU-GDAP-1e00 08/03/2011-0098554 2011

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile di
ROMA

OGGETTO: Commissione di Garanzia - art. 29 D.P.R. 164/2002 come integrato dall'art. 23 D.P.R. 51/09
Trasmissione delibere del 19 gennaio 2011 relativa a :- C.C. Lecce - C.C. Noto - C. C. Bergamo

Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti si trasmettono, per doverosa conoscenza e per la massima diffusione presso gli istituti e servizi dipendenti - affinché ne tengano debitamente conto in fattispecie analoghe - le delibere adottate dalla Commissione di Garanzia nella seduta del **19 gennaio 2011** relative agli istituti in oggetto

Preghasi assicurare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminata la vertenza sollevata in data 2 aprile 2008 dall' Organizzazione Sincacale USPP (ora UGL Polizia Penitenziaria) avverso le decisioni assunte dalla Commissione Arbitrale Regionale della Puglia con la delibera del 27 febbraio 2008 in merito ad un interpello indetto dalla Direzione della Casa Circondariale di Lecce;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall' Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

che la motivazione adottata dalla Commissione Arbitrale Regionale con la delibera del 27 febbraio 2008 non è stata congrua e risulta anche contraddittoria. Relativamente all'altra istanza relativa alla dipendente citata nella vertenza, si ravvisa una sopravvenuta mancanza di interesse; per tutte le altre fattispecie si ravvisa una mancanza di allegazione che le rendono inammissibili.

Roma li, 19 gennaio 2011

I Componenti

Il Presidente

[Handwritten signatures and initials of the Commission members and the President]

[Handwritten notes and stamps: FNS, CISC, APP, FPOCAL, etc.]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale C.G.I.L. con nota del 31 marzo 2008 avverso la decisione assunta dalla Commissione Arbitrale Regionale della Sicilia in merito alla contrattazione decentrata relativa alla distribuzione del FESI presso la C.C. di No o;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n.170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l' A.N.Q. del 24.03.2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall' Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

che l'accordo decentrato relativo alla distribuzione del FESI 2007 è stato raggiunto nella riunione conclusiva del 29 gennaio 2008;

che tutte le OO.SS. erano consapevoli che la definizione delle quote da attribuire ai servizi disagiati sarebbe stata trattata nella riunione del 29 gennaio 2008, giusto verbale del 22 gennaio 2008;

che l'accordo è stato raggiunto in data 29 gennaio 2008 all'unanimità con la parte sindacale e che solamente il punto 10 del testo non è stato condiviso dalle OO.SS. UIL, - UGI, e OSAPP;

che l'annullamento da parte della CAR dell'Accordo del 22 gennaio 2008 non ha alcuna rilevanza perché in tale seduta si assunsero determinazioni di carattere ordinatorio procedimentale e non decisorio;

l'intesa raggiunta dalle Parti con l'accordo del 29 gennaio 2009 è fatta salva, in quanto non è contemplata nella richiesta avanzata a questa Commissione di Garanzia.

Roma li 19 gennaio 2011

I Componenti

Il Presidente

[Handwritten signatures of the members and the president of the Commission]

ROMA 2008 - ISTITUTO POLIGRAFICO E RECTOR DELLO STATO S.p.A.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminata la vertenza sollevata dall' Organizzazioni Sindacale UIL con atto del 27 ottobre 2008 avverso la gestione del personale del Nucleo traduzioni e piantonamenti della casa Circondariale di Bergamo;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l' A.N.Q. del 24.03.2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente;
- Considerato che la delibera della Commissione Arbitrale Regionale della Lombardia, in data 3 aprile 2008, non ha compiutamente deciso sulla questione posta dalla O.S. UIL-PP;
- preso atto del parere contrario espresso dalle OO.SS. UIL e OSAPP

DELIBERA

L'invio degli atti alla Commissione Arbitrale Regionale affinché si pronunci compiutamente in tempi stringenti e comunque entro 25 giorni dalla ricezione della presente sulla vertenza ovvero sulla presunta disparità di trattamento fra il personale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti e il personale dell'istituto di Bergamo al quale secondo la prospettazione della O.S. UIL, in ragione dei servizi di piantonamenti svolti in luoghi esterni di cura, non sarebbe garantita una distribuzione equa dei turni serali, notturni e festivi.

Roma li, 19 gennaio 2011

I Componenti
[Handwritten signatures of committee members]

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature of the President]
Altezza Reale
Roma 19/01/2011



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0095654-2011

PU-GDAP-1e00-07/03/2011-0095654-2011

Al Sig. Provveditore Regionale
dell' Amministrazione Penitenziaria di
BARI

Al Componenti della Commissione Arbitrale
Regionale per il tramite del Provveditorato
Regionale di
BARI

OGGETTO: Commissione di Garanzia - art. 29 D.P.R. 164/2002 come integrato
dall'art. 23 D.P.R. 51/09.
Trasmissione delibera del 19 gennaio 2011 - C.C. Lecce.

Si trasmette per doverosa conoscenza la delibera del **19 gennaio 2011** della
Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002, unitamente al verbale della
seduta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminata la vertenza sollevata in data 2 aprile 2008 dall' Organizzazione Sindacale USPP (ora UGL Polizia Penitenziaria) avverso le decisioni assunte dalla Commissione Arbitrale Regionale della Puglia con la delibera del 27 febbraio 2008 in merito ad un interpello indetto dalla Direzione della Casa Circondariale di Lecce;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall'Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

che la motivazione adottata dalla Commissione Arbitrale Regionale con la delibera del 27 febbraio 2008 non è stata congrua e risulta anche contraddittoria. Relativamente all'altra istanza relativa alla dipendente citata nella vertenza, si ravvisa una sopravvenuta mancanza di interesse; per tutte le altre fattispecie si ravvisa una mancanza di allegazione che le rendono inammissibili.

Roma li, 19 gennaio 2011

I Componenti

Il Presidente



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0095657-2011

PU-GDAP-1e00-07/03/2011-0095657-2011

Al Sig. Provveditore Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria di
PALERMO

Al Componenti della Commissione Arbitrale
Regionale per il tramite del Provveditorato
Regionale di
PALERMO

OGGETTO: Commissione di Garanzia - art. 29 D.P.R. 164/2002 come integrato
dall'art. 23 D.P.R. 51/09.
Trasmissione delibera del 19 gennaio 2011 - C.C. Noto.

Si trasmette per doverosa conoscenza la delibera del **19 gennaio 2011** della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002, unitamente al verbale della seduta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminata la richiesta di intervento della Commissione di Garanzia avanzata dall' Organizzazione Sindacale C.G.I.L. con nota del 31 marzo 2008 avverso la decisione assunta dalla Commissione Arbitrale Regionale della Sicilia in merito alla contrattazione decentrata relativa alla distribuzione del FESI presso la C.C. di Noto;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall'Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

che l'accordo decentrato relativo alla distribuzione del FESI 2007 è stato raggiunto nella riunione conclusiva del 29 gennaio 2008;

che tutte le OO.SS. erano consapevoli che la definizione delle quote da attribuire ai servizi disagiati sarebbe stata trattata nella riunione del 29 gennaio 2008, giusto verbale del 22 gennaio 2008;

che l'accordo è stato raggiunto in data 29 gennaio 2008 all'unanimità con la parte sindacale e che solamente il punto 10 del testo non è stato condiviso dalle OO.SS. UIL - UGL e OSAPP;

che l'annullamento da parte della CAR dell'Accordo del 22 gennaio 2008 non ha alcuna rilevanza perché in tale seduta si assunsero determinazioni di carattere ordinatorio procedimentale e non decisorio;

l'intesa raggiunta dalle Parti con l'accordo del 29 gennaio 2009 è fatta salva, in quanto non è contemplata nella richiesta avanzata a questa Commissione di Garanzia.

Roma li/19 gennaio 2011

I Componenti

Il Presidente

[Handwritten signatures of the Commission members and the President]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0095643-2011

PU-GDAP-1e00-07/03/2011-0095643 2011

Ai Sigg.ri Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

LORO SEDI

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile di

ROMA

OGGETTO: Commissione di Garanzia - art. 29 D.P.R. 164/2002 come integrato dall'art. 23 D.P.R. 51/09.

Trasmissione delibera del 19 gennaio 2011 – Prap Padova

Si trasmette per doverosa conoscenza e per la massima diffusione presso gli Istituti e Servizi dipendenti, la delibera del **19 gennaio 2011** della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002, significando che non è possibile aprioristicamente escludere in alcuna sede, ove opera il personale di polizia penitenziaria, lo svolgimento di compiti che comportano assunzione di responsabilità, disagio o che siano fattori di rischio.

Considerata la portata della deliberazione del citato organismo si chiede, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, di tenerne conto e di applicarla in analoghe fattispecie.

Pregasi assicurare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminate le vertenze rispettivamente del 31 marzo 2008 e 2 aprile 2008 sollevate dalle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., CISL, USPP (ora UGL polizia Penitenziaria) avverso la delibera della Commissione Arbitrale Regionale del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dell'8 febbraio 2008 relativa alla mancata distribuzione del FESI in sede decentrata al personale in servizio presso il Provveditorato;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2008;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalle Organizzazioni Sindacali proponenti
- Preso atto del parere contrario delle OO.SS. proponenti

DELIBERA

la legittimità della decisione della Commissione Arbitrale Regionale del Veneto - assunta a suo tempo a maggioranza ai fini dell'attribuzione del FESI perché compiutamente motivata - fermo restando che non è possibile escludere in modo aprioristico per alcuna sede o ufficio compiti che comportano responsabilità, disagi e rischi.

Roma li, 19 gennaio 2011

I Componenti

Il Presidente

[Handwritten signatures of the Commission members and the President]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0095658-2011

PU-GDAP-1e00 07/03/2011-0095658-2011

Al Sig. Provveditore Regionale
dell' Amministrazione Penitenziaria di
PADOVA

OGGETTO: Commissione di Garanzia - art. 29 D.P.R. 164/2002 come integrato dall'art. 23 D.P.R. 51/09.

Trasmissione delibera del 19 gennaio 2011.

Si trasmette per doverosa conoscenza, la delibera del **19 gennaio 2011** della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002, unitamente al verbale della seduta, significando che non è possibile aprioristicamente escludere in alcuna sede, ove opera il personale di polizia penitenziaria, lo svolgimento di compiti che comportano assunzione di responsabilità, disagio o che siano fattori di rischio.

Considerata la portata della deliberazione del citato organismo si chiede, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti, di tenerne conto e di applicarla in analoghe fattispecie.

Pregasi assicurare.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminate le vertenze rispettivamente del 31 marzo 2008 e 2 aprile 2008 sollevate dalle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., CISL, USPP (ora UGL polizia Penitenziaria) avverso la delibera della Commissione Arbitrale Regionale del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige dell'8 febbraio 2008 relativa alla mancata distribuzione del FESI in sede decentrata al personale in servizio presso il Provveditorato;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2008;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalle Organizzazioni Sindacali proponenti
- Preso atto del parere contrario delle OO.SS. proponenti

DELIBERA

la legittimità della decisione della Commissione Arbitrale Regionale del Veneto - assunta a suo tempo a maggioranza ai fini dell'attribuzione del FESI perché compiutamente motivata - fermo restando che non è possibile escludere in modo aprioristico per alcuna sede o ufficio compiti che comportano responsabilità, disagi e rischi.

Roma li, 19 gennaio 2011

I Componenti

Il Presidente

[Handwritten signatures of the Commission members and the President]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0095662-2011

PU-GDAP - 1e00-07/03/2011 - 0095662-2011

Al Sig. Provveditore Regionale
dell' Amministrazione Penitenziaria di
MILANO

Al Componenti della Commissione Arbitrale
Regionale per il tramite del Provveditorato
Regionale di
MILANO

OGGETTO: Commissione di Garanzia - art. 29 D.P.R. 164/2002 come integrato dall'art. 23 D.P.R. 51/09.

Trasmissione delibera del 19 gennaio 2011 – C.C. Bergamo

Si trasmette per i profili di competenza e per i conseguenziali adempimenti la delibera del **19 gennaio 2011** della Commissione di Garanzia di cui all'art. 29 D.P.R. 164/2002, unitamente al verbale della seduta.

Si resta in attesa di ricevere la delibera della C.A.R..

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio per le Relazioni Sindacali

La Commissione di Garanzia

ex art. 29 D.P.R. n. 164/2002

- Esaminate la vertenza sollevata dall' Organizzazioni Sindacale UIL con atto del 27 ottobre 2008 avverso la gestione del personale del Nucleo traduzioni e piantonamenti della casa Circondariale di Bergamo;
- Vista la documentazione agli atti;
- Visto il D.P.R. n. 164/2002;
- Visto il D.P.R. n. 170/2007;
- Visto il D.P.R. n. 51/2009;
- Visto l'A.N.Q. del 24.03.2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dalla Organizzazione Sindacale proponente;
- Considerato che la delibera della Commissione Arbitrale Regionale della Lombardia, in data 3 aprile 2008, non ha compiutamente deciso sulla questione posta dalla O.S. UIL-PP;
- preso atto del parere contrario espresso dalle OO.SS. UIL e OSAPP

DELIBERA

l'invio degli atti alla Commissione Arbitrale Regionale affinché si pronunci compiutamente in tempi stringenti e comunque entro 25 giorni dalla ricezione della presente sulla vertenza ovvero sulla presunta disparità di trattamento fra il personale del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti e il personale dell'istituto di Bergamo al quale secondo la prospettazione della O.S. UIL, in ragione dei servizi di piantonamenti svolti in luoghi esterni di cura, non sarebbe garantita una distribuzione equa dei turni serali, notturni e festivi.

Roma li, 19 gennaio 2011

I Componenti
FRANCESCO
LORIANA
M.T.

Il Presidente

Altezza
Gemma Donni



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

VERBALE

Riunione del 19 gennaio 2011

Il giorno 19 del mese di gennaio dell'anno 2011, alle ore 10.30, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R. 164/2002.

Presiede la commissione il Vice Capo del Dipartimento Cons. Santi CONSOLO,

Sono presenti per la Parte Pubblica la Dott.ssa Antonella IGNARRA, la Dott.ssa Metella Romana PASQUINI PERUZZI, il Commissario Elena NANNI, il Commissario Ilaria GARBARINO, l'Isp. Sup. Sost. Comm. Massimo SCILIMATI, l'Isp. Sup. Sost. Comm. Marco PELOSI, l'Isp. Sergio MAFFIONE.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

OSAPP: Sig. Leo BENEDEUCI

CISL: Dott. Raimondo INGANNI

UIL: Sig. Angelo URSO

CGIL: Dott. Francesco QUINTI

UGL P.P.:dott. Salvatore PARISI

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali, il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, l'Educatore Sig.ra Rita SALVATORI e l'Ispettore Capo Pasquale DI MATTIA.



Ministero della Giustizia

Il Cons. Consolo, salutati i presenti, apre l'incontro.

Il SINAPPE, nella persona del Dott. Pellegrino, ha fatto sapere per le vie brevi di non poter essere presente.

Si passa all'analisi dei due casi sollevati dal SAPPE, relativi alla C.C. Vercelli ed alla C.C. Castrovillari, viene data lettura di una nota del Segretario Generale che rinuncia per intervenuta e sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Il Cons. Consolo prospetta il non luogo a provvedere per la rinuncia del sindacato proponente e invita i componenti in merito.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) osserva che il lavoro di questa Commissione costituisce giurisprudenza per questioni future che sullo stesso tema potrebbero essere riproposte.

Il Cons. Consolo apprende che anche il rappresentante FSA, che in un primo momento aveva comunicato un lieve ritardo non sarà presente per motivi indipendenti dalla sua volontà.

Il Sig. BENEUCI, premesso che la Commissione deve dettare delle regole, pone tre questioni:

- Se sia opportuna una pronuncia per mancato interesse;
- Se una Sigla sindacale non presente per impossibilità del suo componente titolare e di quello supplente possa delegare il voto ad altra sigla;
- Se si possa egualmente deliberare in presenza di sigle sindacali in numero inferiore rispetto alla Parte Pubblica.

Il Cons. Consolo pone la questione ai voti.

Il dott. PARISI (UGL) ricorda che è prevista la prescrizione entro 60 giorni.

Il Cons. Consolo risponde ai quesiti posti come segue: se talune Sigle hanno interesse a discutere i casi ritirati dalle OO.SS. proponenti, potrebbero ripresentare richieste o questioni similari, così riproponendo esame e decisione su casi d'interesse generale, a



Ministero della Giustizia

patto che siano condivise; in caso di assenze di talune Sigle, se la parte sindacale assente chiede il rinvio della trattazione, si può procedere in tal senso, altrimenti, come previsto dall'art. 5 del Regolamento, è possibile andare avanti con i 2/3 dei componenti e pertanto in questi termini l'assenza non è rilevante. Quindi, pur raccomandandosi come opportuna la presenza di tutti, la Commissione può deliberare in base al dettato dell'art.5.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) non discute sulla possibilità di operare, ma sulla possibilità di delegare altre Sigle.

Il Cons. CONSOLO prevede più opportuno delegare altro supplente ma non altre Sigle per evitare di trovarsi davanti ad una sorta di delega "in bianco".

Si decide di procedere oltre nella trattazione delle questioni: all'unanimità si stabilisce il non luogo a provvedere in merito alle richieste del SAPP.

Viene trattata la questione posta dalla CGIL nota del 31.3.008, relativa alla C.R. Noto.

Il Dott. QUINTI (CGIL) espone le ragioni di richiesta di attivazione della C.A.R., evidenzia una prima trattazione dei criteri di distribuzione ed una proposta della Direzione di specificare meglio alcuni incarichi da inserire in una determinata fattispecie con una divisione fra Sigle. In particolare in merito alla distribuzione del FESI la Direzione della C.R. Noto integrando in data 22.1.2008 il verbale di riunione del giorno precedente, aveva aggiunto come servizi disagiati il Preposto sezione e la portineria. La C.A.R. aveva accolto il ricorso, ravvisando nel comportamento della Direzione una violazione dell'accordo raggiunto, nella fattispecie la sua Sigla sostiene la necessità di ricorrere contro la C.A.R. ritenendo legittimo l'operato della Direzione in questione poiché l'accordo era stato votato con il consenso della maggioranza. A tal proposito chiede il rispetto delle regole vigenti

Il Cons. CONSOLO chiede alcune precisazioni con riferimento alla delibera del 22.1.2008, annullata in sede regionale. Lamenta, da una verifica dei verbali, che gli interventi non vengono posti con la necessaria chiarezza, manca inoltre un deliberato



Ministero della Giustizia

dispositivo. La CAR ha sbagliato nell'annullare l'Accordo del 22 gennaio 2008, tant'è che il Provveditore non ritenne necessario l'ulteriore intervento della CAR in ragione dell'Accordo raggiunto il 29 gennaio. Pertanto dalla documentazione versata in atti appare che la CAR non abbia compiutamente valutato le decisioni assunte in sede di contrattazione locale.

Il dott. PARISI (UGL) evidenzia la necessità di salvaguardare un diritto assoluto quale quello d'informazione, ritiene che se l'Amministrazione decide con modifiche tacite e non espresse, ogni atto della medesima non proceduta da informazione o esame deve essere nullo.

Cons. CONSOLO osserva che la Commissione decide su singoli casi specifici e fa giurisprudenza. Il deliberato, in relazione alle questioni poste, è stato assunto con l'accordo della maggioranza delle rappresentanze delle Sigle sindacali nell'incontro del 29.1.2008 e pertanto l'annullamento da parte della C.A.R. della delibera del 22 gennaio 2008 non ha nessuna refluenza in relazione alle decisioni assunte in accordo con le Sigle sindacali della Direzione della C.C. Noto, ciò anche in virtù di quanto comunicato dal Provveditore della Sicilia con nota del 31.1.2008.

Il Sig. BENEDEUCI evidenzia che la questione della rappresentatività ha validità per la definizione degli accordi, la specificità della richiesta CGIL riguarda talune norme di rappresentatività. Ricorda che è comunque la rappresentatività nazionale che determina l'accordo.

Cons. CONSOLO osserva che è da decidere il caso specifico, né si possono andare ad affrontare questioni "ultra petita", se si dovesse presentare una maggioranza per numero di Sigle, si pone e si delibera. All'unanimità si concorda sulla circostanza che in relazione al deliberato del 29.1.2008 tutte le OO.SS. erano state preavvisate, atteso che nella parte finale, che vale come dispositivo, del verbale d'incontro del 22.1.2008 si legge testualmente "l'argomento è rinviato alla data del 29.1.2008"

Conclusa la trattazione su Noto, si passa alla trattazione della problematica posta da CISL, CGIL e USPP (ora UGL - PP) con note 31.3.2008 n. 70, n. 0571 del 2.4.2008, n. 32 del 2.4.2008.



Ministero della Giustizia

Relaziona il Dott. INGANNI sulla mancata attribuzione del FESI 2007 presso il PRAP di Padova (verbale 17.1.2008), aggiunge che il punto d) dell'Accordo FESI nazionale prevedeva in sede decentrata l'attribuzione di incentivi per incarichi che comportano disagi e responsabilità. Dà lettura del citato verbale, il Provveditore dissenti, poiché, a suo parere il disagio era da riferirsi solo al personale in servizio negli istituti, non riconoscendo al Personale del PRAP i servizi comportanti particolare responsabilità.

Il Dott. QUINTI (CGIL) osserva che il punto d) è riferito a tutte le sedi dell'Amministrazione, compresi i Provveditorati.

Il Dott. CONSOLO si richiama al punto d) di cui dà lettura testuale; dalla medesima non si può escludere che non vi siano incarichi di responsabilità e/o rischio, ravvisa dai verbali una sorta di comparazione fra servizio svolto negli istituti e fra quello svolto al Provveditorato, specificatamente in portineria; non trova allegazioni che rendano questo servizio specifico rispetto ad altri.

Il Sig. PARISI (UGL) pone un problema di pari trattamento col personale che presta servizio analogo negli istituti, portineria, servizio armato, primo presidio, identificazione, quindi medesimo carico di lavoro. La CAR non ha acquisito documentazioni per vedere come sia stato distribuito il FESI in altre sedi.

Il Dott. INGANNI (CISL) evidenzia che nel corso di quelle riunioni si fece di tutto per far comprendere la necessità di stabilire dei criteri; il Cons. CONSOLO osserva che non si può escludere in alcuna sede la presenza di uno servizi che comportino particolari disagi o rischi.

Il Sig. BENEDEUCI (OSAPP) concorda con quest'ultima asserzione ed evidenzia il ruolo di obiettivo sensibile tipico di un posto di sbarramento.

Il cons. CONSOLO osserva che la deliberazione è avvenuta a maggioranza della parte pubblica e delle OO.SS.. E' stato ritenuto di non privilegiare i servizi presso gli istituti penitenziari. Non sono state trattenute somme per la sede del PRAP.



Ministero della Giustizia

Il Sig. URSO (UIL) premette che ritiene inopportuno che in una sede di servizio non si individuino "particolari servizi". Tuttavia la contrattazione decentrata, effettuando la comparazione dei servizi si è legittimamente espressa.

Cons. CONSOLO: *"con la presente si delibera che in modo aprioristico per nessun ufficio o sede è possibile escludere compiti che comportino responsabilità, disagi e rischi ai fini dell'attribuzione del FESI. Si pone ai voti la questione della legittimità della decisione assunta a maggioranza con la partecipazione delle Sigle regionali sia di rappresentatività che di Sigle nel senso di valutare la legittimità della deliberazione sotto il profilo della congruità della motivazione che attiene a valutazioni comparative fra il servizio svolto al PRAP e quello presso gli istituti di pena. UGL, CGIL e CISL votano per l'illegittimità, OSAPP e UIL, unitamente alla Parte Pubblica votano per la legittimità, la maggioranza decide per la legittimità, col parere contrario delle Sigle proponenti"*.

Il Dott. QUINTI (CGIL) considera questa una motivazione che non regge, poiché ci sono O.d.S. del Provveditore relativi al servizio di portineria che supportano la posizione delle OO.SS. ricorrenti.

Il Cons. CONSOLO dà lettura dell'art. 5, c.2 del Regolamento della Commissione, si mettono a comparazione 2 verbali per vedere se in uno o nell'altro vi sia prevalenza di rischi, disagio e costo aggiuntivo, i verbali non si chiudono con un dispositivo e manca allegazione o documentazione che comprovi maggiore rischio o responsabilità.

Si passa alla terza pratica in discussione posta dall'O.S. USPP (ora UGL) n. 29 del 1.4.2008 che ha chiesto l'intervento della CAR della Puglia.

Il Sig. PARISI evidenzia la fattispecie: presso la C.C. Lecce dopo un accordo sulla mobilità interna c'è stato un nuovo interpello per l'ufficio matricola di cui chiede l'annullamento per mancanza d'informazione e d'esame su un Accordo che modifica quello precedente. Rappresenta il caso di un'appartenente al Corpo citata nella vertenza che è stato sollevata dall'incarico dopo un corso di formazione, lamenta mancanza d'informazione.



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO evidenzia che trattasi di richiesta molto articolata, considera questione delicata quella relativa al rispetto dei termini, la delibera della CAR nella parte dispositiva, da un lato avalla quello che è stato fatto, dall'altro invita l'Amministrazione locale al rispetto dei termini. Aggiunge che la richiesta non allega documentazione relativa al motivo n.2; per quel che riflette la questione relativa alla P.P.F., alla dipendente che ha frequentato quel corso, allo stato vi è anche carenza di interesse, tanto che la medesima ha chiesto di partecipare al corso cinofili, dando una tacita rinuncia al vecchio incarico. Al motivo 7 lamenta difetto di allegazione, al motivo 8 aspecificità e chiede l'attinenza con il mancato rispetto dei termini per l'interpello.

Il Cons. CONSOLO considera inoltre contraddittorio l'operato della C.A.R., la motivazione infondata e carente nell'essenza, da un lato si riconosce infatti la validità dell'interpello, dall'altro raccomanda alla Direzione il rispetto dei tempi. Se si decide per l'illegittimità della delibera, si dovrebbero rigettare le altre istanze per carenza d'interesse e mancanza d'allegazione.

Il Sig. PARISI (UGL) ritiene impossibile stabilire una graduatoria in un anno e ritiene che la Direzione abbia agito in modo arbitrario.

Il Cons. CONSOLO *“si può dire con riferimento a quello specifico interpello che la motivazione non è stata congrua ed è anche contraddittoria. Nel caso della dipendente di cui alla vertenza si ravvisa sopravvenuta mancanza di interesse, per tutte le altre fattispecie si ravvisa mancanza di allegazione. Le parti concordano all'unanimità”*.

Si passa al quarto caso relativo alla C.C. Bergamo, sollevato dall'O.S. U.I.L. con nota n. 27 dell'ottobre 2008.

Relaziona il Sig. URSO (UIL): il caso risale al 2006 e riguarda la C.C. Bergamo, l'oggetto della controversia riguarda l'organizzazione del lavoro del servizio traduzioni e piantonamenti in luoghi esterni di cura, così come integrato dal personale di polizia penitenziaria dell'istituto. In particolare il servizio piantonamenti è affidato al personale addetto alla sorveglianza dell'istituto e non a quello proprio del N.T. La



Ministero della Giustizia

conseguente organizzazione del lavoro determina una disparità di trattamento fra personale del Nucleo e quello dell'istituto penitenziario, poiché i turni festivi, notturni e serali sono distribuiti in modo diseguale. La CAR adita ha respinto le eccezioni presentate dalla UIL che ha proposto ricorso alla Commissione centrale.

Sig. PARISI: la questione che rileva è di gerarchia delle fonti nel cui mancato rispetto si delegittimano gli accordi presi con le OO.SS.

Il cons. CONSOLO evidenzia che il servizio riguarda le traduzioni e i piantonamenti, il PRAP già nel 2006 aveva evidenziato la carenza di personale del nucleo.

Il Sig. PARISI: ordinariamente le carenze del N.T.P. sono sostenute dall'istituto, in questo caso l'integrazione riguarda solo i piantonamenti e non le traduzioni. Ciò porta disparità di trattamento fra il personale, per cui le disposizioni del PRAP sono illegittime. Non si contesta l'organizzazione ma i turni disagiati devono essere distribuiti fra tutto il personale.

Cons. CONSOLO: la mancata allegazione degli atti determina difficoltà di valutazione, la delibera può esser ritenuta valida sotto il profilo organizzativo, resta da valutare sulla questione relativa alla parità di trattamento. Il PRAP osserva che le carenze del Nucleo possono essere integrate col personale d'istituto.

Il Sig. PARISI (UGL): la decisione è iniqua; il personale è gravato nel servizio, la C.A.R. ha deliberato in modo errato, non contesta l'organizzazione ma la disparità di trattamento, poiché il personale d'istituto è più gravato nei servizi

Il Cons. CONSOLO evidenzia che il servizio NTP scinde due questioni, quella delle traduzioni e quella dei piantonamenti, nella fattispecie chiede un'integrazione al relatore il quale rammenta continue integrazioni di uomini dall'interno, lo stesso personale integrato nel Nucleo nei piantonamenti il giorno prima non è ritenuto valido per le traduzioni, poiché si ritiene che il personale addetto alle traduzioni sia professionalmente più preparato per tale servizio, la C.A.R. non parlò di equità ma di modello organizzativo.



Ministero della Giustizia

Il Cons. CONSOLO rileva che il deliberato non riguarda il caso prospettato. Il Sig. URSO ritiene la delibera della C.A.R. un modo per eludere il problema, aggiunge che i turni di notte gravano solo sul personale che opera all'interno, mentre ne sono esenti coloro che prestano attività nel NTP, invece la CAR ha deliberato su una questione non posta poiché si discuteva la disparità di trattamento, pertanto ritiene illegittima la delibera in quanto non attinente alla richiesta.

Il Cons. CONSOLO osserva che se il deliberato non ha compiutamente risposto alla UIL, la questione va rinviata alla CAR perché si pronunci dettagliatamente sulla questione, non si è in presenza di una decisione errata, bensì di una pronuncia parziale e non compiuta. Propone di disporre il rinvio alla CAR perché la stessa non si è pronunciata in modo compiuto sulla richiesta iniziale della UIL. Pone la questione se rinviare il tutto alla CAR perché si esprima compiutamente anche sulle osservazioni successive al deliberato. UIL e OSAPP si dichiarano contrarie, le restanti parti decidono di inviare gli atti alla C.A.R. in termini stringenti.

La prossima riunione, nella quale saranno trattate ulteriori vertenze, è fissata per il 24.2.2011.

Il Presidente saluta i presenti e chiude i lavori alle 13.05

Il verbalizzante